

REGIONE PIEMONTE BU50 14/12/2023

C.I.S.S. - Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Chivasso
**NUOVO STATUTO CONSORTILE ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE A.C. N. 14
DEL 28.06.2023.**

Documento allegato

STATUTO

Consorzio Intercomunale Servizi Sociali
Chivasso

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI

ART. 1 – COSTITUZIONE

ART. 2 – DENOMINAZIONE SOCIALE

ART. 3 – NATURA GIURIDICA DEL CONSORZIO

ART. 4 – FINALITÀ

ART. 5 – SERVIZI AGGIUNTIVI

ART. 6 – DURATA, RECESSO, SCIoglimento DEL CONSORZIO,
AMMISSIONE NUOVI ENTI LOCALI

ART. 7 – ADOZIONE E MODIFICA DI STATUTO E CONVENZIONE

TITOLO II – GLI ORGANI

ART. 8 – GLI ORGANI

CAPO I – L'ASSEMBLEA CONSORTILE

ART. 9 – COMPOSIZIONE

ART. 10 – COMPETENZE

ART. 11 – DELIBERAZIONI

ART. 12 – FUNZIONAMENTO ASSEMBLEA

CAPO II – LA PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

ART. 13 – IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA. ATTRIBUZIONI

CAPO III – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 14 – NATURA. DURATA

ART. 15 – COMPOSIZIONE

ART. 16 – MODALITÀ DI NOMINA

ART. 17 – FUNZIONAMENTO

ART. 18 – COMPETENZE

ART. 19 – RIMOZIONE, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CAPO IV IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PRESIDENTE DEL CONSORZIO

ART. 20 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 21 – RIMOZIONE E SOSPENSIONE

ART. 22 – FUNZIONI VICARIE

CAPO V – LA DIREZIONE

ART. 23 – IL DIRETTORE

ART. 24 – COMPITI E FUNZIONI

ART. 25 – NOMINA - DURATA DELL'INCARICO

ART. 26 – RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE E DEL PERSONALE DEL
CONSORZIO

CAPO VI – ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ART. 27 – NATURA – NOMINA – COMPENSI – REVOCA

ART. 28 – FUNZIONI

ART. 29 – DENUNCIA AL REVISORE

CAPO VII - PERSONALE DIPENDENTE – UFFICI –SEGREARIO CONSORTILE

ART. 30 – PRINCIPI E CRITERI GENERALI

ART. 31 – STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

ART. 32 – IL SEGREARIO CONSORTILE

TITOLO III – GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

ART. 33 – PRINCIPI GENERALI

ART. 34 – BILANCIO DI PREVISIONE

ART. 35 – RENDICONTO DELLA GESTIONE

ART. 36 – CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 37 – PATRIMONIO

ART. 38 – TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE ALLE SPESE

TITOLO IV – TRASPARENZA-ACCESSO-PARTECIPAZIONE

ART. 39 – TRASPARENZA

ART. 40 – ACCESSO E PARTECIPAZIONE

ART. 41 – PARTECIPAZIONE DEL VOLONTARIATO

ART. 42 – PARTECIPAZIONE CITTADINI FRUITORI

TITOLO V – NORME FINALI

ART. 43 – PREROGATIVE E RESPONSABILITÀ

ART. 44 – ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

TITOLO I – NORME GENERALI

ART. 1 – COSTITUZIONE

1. Tra i Comuni sotto elencati è costituito – ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 267 del 2000 – un Consorzio per la gestione associata dei Servizi Socio-assistenziali nel territorio dei Comuni consorziati:
 - Comune di Brandizzo;
 - Comune di Brozolo;
 - Comune di Brusasco;
 - Comune di Casalborgone;
 - Comune di Castagneto Po;
 - Comune di Cavagnolo;
 - Comune di Chivasso;
 - Comune di Crescentino;
 - Comune di Foglizzo;
 - Comune di Fontanetto Po;
 - Comune di Lauriano;
 - Comune di Montanaro;
 - Comune di Monteu da Po;
 - Comune di Rondissone;
 - Comune di Saluggia;
 - Comune di San Sebastiano da Po;
 - Comune di Torrazza Piemonte;
 - Comune di Verolengo;
 - Comune di Verrua Savoia.

ART. 2 – DENOMINAZIONE SOCIALE

1. L’organizzazione consortile è denominata “CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI (C.I.S.S.)” e può anche essere indicato con la sigla “CISS”.
2. Il Consorzio ha sede legale in Chivasso (To) Via Togliatti, 9.

ART. 3 – NATURA GIURIDICA DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio, ai sensi dell’art. 31, D.Lgs. n. 267/2000 è Ente strumentale degli Enti locali associati per la gestione dei servizi socio-assistenziali.
2. Esso ha personalità giuridica pubblica ed è dotato di piena autonomia gestionale, funzionale ed organizzativa.

ART. 4 – FINALITÀ

1. Gli Enti locali aderenti al Consorzio intendono perseguire, nell’ambito del territorio dei Comuni associati, un’organica politica di sicurezza sociale mediante lo sviluppo e la gestione associata dei servizi socio-assistenziali per rendere fruibili ai cittadini tutte le risposte necessarie a garantire il

miglioramento della qualità della vita, uniformando la propria attività ai seguenti principi:

- prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno nel quadro di una politica generale volta a superare gli squilibri esistenti sul territorio;
 - svolgimento di interventi sociali volti alla tutela del diritto di cittadinanza sociale delle persone e alla tutela e al sostegno della persona e della famiglia;
 - superamento della logica di assistenza differenziata per categoria di assistiti mediante l'attuazione di interventi uguali a parità di bisogno ed interventi differenziati in rapporto alla specificità delle esigenze, nel rispetto della personalità dell'assistito;
 - superamento del concetto di istituzionalizzazione mediante il privilegio di servizi ed interventi che consentano il mantenimento, l'inserimento e il reinserimento dell'assistito nella vita familiare, sociale, scolastica e lavorativa;
 - integrazione dei servizi socio-assistenziali con i servizi sanitari, educativi, scolastici e con tutti gli altri servizi del territorio, anche mediante l'adozione di protocolli e convenzioni che consentano di operare in modo efficace per fornire una risposta globale alle esigenze della popolazione;
 - progettazione e realizzazione degli interventi sociali concertata con gli organismi non lucrativi di utilità sociale, con la cooperazione sociale, con le associazioni e gli enti di promozione sociale, le fondazioni, gli enti di patronato e le organizzazioni di volontariato;
 - partecipazione dei cittadini e delle forze sociali alla determinazione degli obiettivi, alla formulazione dei piani e dei programmi ed al controllo sull'efficienza e sull'efficacia dei servizi.
2. Per realizzare le finalità di cui al presente articolo, il Consorzio assume la gestione degli interventi sociali finalizzati all'esercizio delle funzioni trasferite ai Comuni dal D.P.R. del 24.07.1977, n. 616, dal D.Lgs. del 31.03.1998, n. 112, dalla Legge del 8.11.2000, n. 328 e dalla L.R. del 8.01.2004, n. 1, e ss.mm.ii., nonché ogni altra funzione relativa attribuita o trasferita ai Comuni con Legge dello Stato o della Regione.
 3. In particolare, il Consorzio viene chiamato a svolgere la propria attività mediante:
 - interventi di sostegno del nucleo familiare e del singolo sotto forma di assistenza sociale, educativa, economica e domiciliare;
 - interventi di sostituzione del nucleo familiare, ove quelli indicati al punto precedente risultino inefficienti, mediante affidamenti ed inserimenti presso famiglie, nuclei parafamiliari e affidamenti a servizi residenziali tutelari.
 4. L'attività di servizio sociale comporta, inoltre, la realizzazione di interventi svolti d'intesa con altri Enti competenti in altri settori, in particolare nel settore sanitario, giudiziario, penitenziario.
 5. Il Consorzio opera allo scopo di perseguire i fini stabiliti dalla convenzione, improntando la propria azione agli indirizzi ed ai programmi degli Enti consorziati. A tale fine, mantiene con detti Enti stretti rapporti di servizio.

ART. 5 – SERVIZI AGGIUNTIVI

1. Il Consorzio può erogare servizi attinenti o comunque collegati allo scopo per cui è stato costituito, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla L.R. n. 1/2004 e dalla L. n. 328/2000 e ss.mm.ii., o con standard diversi da quelli stabiliti, in favore degli Enti consorziati, su richiesta degli Enti medesimi. I relativi oneri sono a carico degli Enti richiedenti.
2. Al Consorzio è, altresì, possibile conferire, con formale provvedimento degli Enti consorziati e previa deliberazione dell'Assemblea Consortile, la gestione di ulteriori attività nel campo sociale, sulla base di specifici progetti che individuino e definiscano le risorse materiali e umane necessarie.
3. Il Consorzio può svolgere, inoltre, i servizi che siano affidati anche da Enti locali non consorziati, previa deliberazione dell'Assemblea Consortile e sulla base di specifici progetti e di apposite convenzioni che individuino e definiscano le risorse materiali ed umane necessarie.

ART. 6 – DURATA, RECESSO, SCIoglimento DEL CONSORZIO, AMMISSIONE NUOVI ENTI LOCALI

1. Per quanto concerne la durata della convenzione, il recesso, lo scioglimento del consorzio e l'ammissione di nuovi Enti locali, si rinvia a quanto previsto dagli artt. 3, 4, 5 e 6 della Convenzione.

ART. 7 – ADOZIONE E MODIFICA DI STATUTO E CONVENZIONE

1. Lo Statuto, unitamente alla Convenzione, è approvato dai Consigli degli Enti consorziati con le forme e le modalità prescritte dall'art. 31, secondo comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Le modifiche dello Statuto e della Convenzione sono approvate dai Consigli degli Enti consorziati su proposta dell'Assemblea consortile.
3. In tali casi, l'Assemblea si intenderà in numero legale, in prima e seconda convocazione, con la presenza di almeno i 2/3 delle quote di partecipazione e di almeno 2/3 dei componenti dell'Assemblea consortile.
4. Essa delibera, in entrambi i casi, con la maggioranza di almeno i 2/3 delle quote di partecipazione presenti e con la maggioranza di almeno i 2/3 del numero dei componenti presenti.
5. Ogni altra modifica dello Statuto è approvata dai Consigli comunali su proposta dell'Assemblea deliberata con le maggioranze previste dall'art. 11 del presente Statuto.

TITOLO II – GLI ORGANI

ART. 8 – GLI ORGANI

1. Sono organi politici del Consorzio:
 - a) L'Assemblea Consortile
 - b) Il Consiglio di Amministrazione
 - c) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
2. Il Direttore è l'organo gestionale del Consorzio.

CAPO I – L'ASSEMBLEA CONSORTILE

ART. 9 – COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea è l'Organo rappresentativo degli Enti consorziati.
2. Essa ha autonomia organizzativa e determina gli indirizzi generali dell'attività consortile per il conseguimento dei compiti statutari, esercitando il controllo sull'amministrazione e sulla gestione del Consorzio.
3. L'Assemblea è composta da un rappresentante per ciascun Comune, individuato nella persona del Sindaco o del Vicesindaco, i quali non devono trovarsi in stato di litispendenza con il Consorzio.
4. Il rappresentante dell'Ente esercita, in Assemblea, il diritto di voto in misura proporzionale alle quote di partecipazione, così come fissate nella convenzione.
5. La cessazione della funzione di Sindaco comporta l'automatica decadenza della funzione di componente dell'Assemblea Consortile.
6. Il Sindaco del Comune consorziato può delegare, con proprio atto, esclusivamente un componente del Consiglio o della Giunta quale rappresentante, in sua vece, dell'Ente nell'Assemblea consortile. Il delegato non deve trovarsi in stato di litispendenza con il Consorzio. La delega può anche essere espressa in via permanente per il periodo di durata in carica del Sindaco delegante, fatta salva la possibilità di revoca della medesima.
7. Le cause di incompatibilità e di decadenza dei componenti l'Assemblea sono disciplinate dalla legge.
8. L'Assemblea non ha termini di durata, essa si rinnova automaticamente nei suoi componenti per effetto delle sostituzioni personali dei rappresentanti di diritto degli Enti consorziati.
9. I componenti dell'Assemblea possono essere rimossi e sospesi dalla carica, nei casi e con le forme previste dalla Legge.

ART. 10 – COMPETENZE

1. L'Assemblea è l'Organo competente a determinare l'indirizzo e definire gli obiettivi strategici del Consorzio ai quali gli altri organi, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, devono attenersi e per il raggiungimento dei quali devono operare.
2. All'Assemblea compete l'approvazione dei seguenti atti fondamentali del

Consorzio:

- a) eleggere il Presidente dell'Assemblea Consortile e il Vice Presidente;
- b) eleggere il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente;
- c) pronunciare lo scioglimento motivato del Consiglio di Amministrazione e la revoca o la decadenza dei componenti dello stesso, nei casi e con la procedura prevista per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza, ai sensi della normativa vigente ed in ogni altro caso previsto dal presente Statuto;
- d) approvare i regolamenti e gli atti a contenuto normativo dell'Ente;
- e) approvare le convenzioni tra il Consorzio e gli Enti Pubblici per la gestione coordinata di funzioni e di servizi;
- f) approvare gli Accordi di programma da sottoscrivere con altri Enti e soggetti;
- g) approvare i programmi socio-assistenziali e i criteri per la loro attuazione nonché gli atti programmatici che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, il Documento Unico di Programmazione, il bilancio di previsione e gli eventuali documenti programmatici collegati, le relative variazioni nei casi previsti dalla legge, il rendiconto di gestione e le modalità di copertura di eventuali disavanzi di amministrazione, la contrazione di mutui, piani finanziari, prestiti obbligazionari oltre che gli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile;
- h) deliberare l'ammissione di nuovi Comuni e il recesso dei Comuni consorziati;
- i) modificare e/o integrare lo Statuto e la Convenzione;
- j) nominare il Segretario consortile e determinare il relativo emolumento;
- k) nominare il Direttore secondo le disposizioni vigenti nel caso previsto dall'art. 25 del presente Statuto e determinare il relativo emolumento;
- l) nominare il revisore dei conti e stabilire l'emolumento ad esso spettante nel rispetto della normativa vigente in materia;
- m) esercitare ogni altra funzione che la legge assegna al Consiglio Comunale rispetto agli Enti strumentali.

ART. 11 – DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assoggettate alle norme previste dalla Legge per le deliberazioni del Consiglio comunale, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, la pubblicazione e il controllo.
2. L'Assemblea in prima convocazione si intenderà in numero legale con la presenza almeno della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione e dei componenti dell'Assemblea consortile. In seconda convocazione sarà sufficiente la presenza del 40% delle quote di partecipazione e dei componenti dell'Assemblea consortile.
3. Le proposte di deliberazione sono approvate, ove non sia diversamente previsto, a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti e del numero dei componenti dell'Assemblea consortile presenti.
4. Per deliberare in ordine agli atti fondamentali di cui all'art. 10 lettere a), h) e i) l'Assemblea si intenderà in numero legale, in prima e seconda convocazione, con la presenza di almeno i 2/3 delle quote di partecipazione e di almeno 2/3 dei componenti dell'Assemblea Consortile.

5. Essa delibera nei casi di cui al comma 4, con la maggioranza di almeno i 2/3 delle quote di partecipazione presenti e con la maggioranza di almeno i 2/3 del numero dei componenti presenti.
6. Le deliberazioni sono di norma assunte con votazione a scrutinio palese. Le deliberazioni concernenti persone, ove non sia diversamente previsto, sono assunte con voto segreto.
7. In caso di votazione segreta, a ciascun rappresentante sono consegnate tante schede quante sono, proporzionalmente, le rispettive quote di partecipazione.
8. Apposito Regolamento, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, stabilisce le modalità di organizzazione delle sedute dell'Assemblea.
9. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario, il quale cura la redazione dei relativi verbali che sottoscrive unitamente al Presidente.

ART. 12 – FUNZIONAMENTO ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che ne formula l'ordine del giorno.
2. In caso di assenza del Presidente le funzioni sono svolte dal Vice Presidente o; in assenza di quest'ultimo, dal componente più anziano di età.
3. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. L'Assemblea può essere convocata in sessione straordinaria negli altri casi previsti dalla legge o tutte le volte che le esigenze lo richiedano.
4. Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a convocare la stessa qualora ne facciano richiesta scritta il Presidente del Consiglio di amministrazione, un numero di rappresentanti dei Comuni consorziati non inferiore al 50% delle quote di partecipazione entro 20 giorni dalla richiesta stessa. Nella richiesta di Assemblea devono essere indicati i punti che si intendono discutere. Il Presidente previa istruttoria degli uffici, dispone la convocazione, con il relativo ordine del giorno come richiesto.
5. Gli avvisi di convocazione, unitamente all'ordine del giorno, debbono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza; debbono essere trasmessi mediante posta elettronica certificata ai Sindaci dei Comuni e, in caso di nomina, ai loro delegati permanenti, almeno:
 - a) 5 giorni prima della seduta per le sessioni ordinarie;
 - b) 3 giorni prima della seduta per le sessioni straordinarie;
 - c) 24 ore prima nei casi di convocazioni urgenti.
6. Contestualmente alla trasmissione dell'avviso di convocazione, deve essere data la notizia dell'adunanza mediante avviso da pubblicarsi all'Albo pretorio informatico del Consorzio. Gli atti di cui all'ordine del giorno relativi alle sessioni ordinarie e straordinarie debbono essere messi a disposizione dei componenti dell'Assemblea depositandoli presso la segreteria del Consorzio, almeno 24 ore prima dell'adunanza. I documenti devono essere trasmessi negli stessi termini, agli Enti consorziati per via telematica qualora il formato e la dimensione degli stessi lo consenta.
7. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Si procede in seduta segreta quando debbono essere formulati giudizi, valutazioni e apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone.

CAPO II – LA PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA

ART. 13 – IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA. ATTRIBUZIONI

1. Il Presidente dell’Assemblea e il Vice Presidente sono eletti per un quinquennio dall’Assemblea consortile nel suo seno, a scrutinio palese, con la maggioranza prevista dall’art. 11, co. 4, del presente Statuto.
2. Le funzioni di Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso sono assolte dal Vice Presidente dell’Assemblea.
3. Il Presidente dell’Assemblea esercita le seguenti attribuzioni:
 - rappresenta e convoca l’Assemblea, stabilisce l’ordine del giorno, presiede le adunanze, sottoscrive le deliberazioni unitamente al Segretario;
 - controlla l’attività complessiva dell’ente e promuove, se occorrono, delle verifiche;
 - compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o da specifiche deliberazioni.

CAPO III – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 14 – NATURA. DURATA

1. Il Consiglio di Amministrazione è l’Organo esecutivo di amministrazione del Consorzio, al quale spetta dare attuazione agli indirizzi generali determinati dalla Assemblea.
2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall’Assemblea, per un quinquennio ed è composto da cinque membri, compreso il Presidente. Il Consiglio di amministrazione deve essere rinnovato prima della scadenza del quinquennio quando, a seguito di elezioni amministrative, vengono rinnovati i consigli comunali, anche non contemporaneamente, di un numero di comuni che rappresentino la maggioranza delle quote assembleari. Esso è comunque revocabile in qualunque tempo, ai sensi dell’art. 19.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica, in ogni caso, fino all’insediamento dei loro successori, e comunque entro e non oltre giorni 120 a seguito di elezioni amministrative, allorquando vengono rinnovati i consigli comunali, anche non contemporaneamente, di un numero di comuni che rappresentino la maggioranza delle quote assembleari, e sono rieleggibili. I singoli consiglieri che surrogano componenti anzitempo cessati dalla carica esercitano le loro funzioni sino alla scadenza dell’Organo o revoca dello stesso.

ART. 15 – COMPOSIZIONE

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti dall’Assemblea fuori dal proprio seno fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere comunale.
2. Ferme restando le incompatibilità stabilite dalle leggi e dai regolamenti

generali non potranno, in nessun caso, far parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, il Sindaco e i componenti delle Giunte e dei Consigli dei Comuni consorziati e i loro dipendenti. Gli amministratori, se nominati, dovranno dimettersi dai precedenti incarichi al momento dell'accettazione della nomina e comunque prima dell'insediamento.

3. Essi devono altresì possedere una speciale e qualificata competenza tecnica in campo socio assistenziale o amministrativa o qualificazione professionale, per studi compiuti, per esperienze maturate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere assunti alle dipendenze del Consorzio o assumere incarichi a contratto ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 prima che siano decorsi almeno due anni dal giorno in cui hanno cessato di ricoprire la carica.
5. All'atto della candidatura, i possibili membri del C.d.A. devono presentare dichiarazione autocertificata che dimostri e garantisca la loro non partecipazione diretta o in rapporto societario con aziende, associazioni, società convenzionate o appaltatrici di servizi o lavori per il C.I.S.S.

ART. 16 – MODALITÀ DI NOMINA

1. La nomina del CdA è preceduta da un avviso pubblico attraverso il quale sarà formato un elenco di candidati in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 15 opportunamente documentati con la presentazione dei *curricula*.
2. L'elezione del Consiglio di amministrazione avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta delle quote di rappresentanza e della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea Consortile, sulla base di una proposta contenente i nominativi, attinti dall'elenco dei candidati alle cariche di presidente e consigliere.

ART. 17 – FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto e convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione svolge funzioni di direzione dell'Organo collegiale e stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno delle sedute.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati e a maggioranza assoluta dei voti.
4. I processi verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal segretario consortile.
5. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Il Direttore partecipa alle sedute senza diritto di voto.
6. Il Consiglio di Amministrazione può invitare, per chiarimenti e comunicazioni, persone estranee al Consiglio stesso.
7. Alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione si applicano, in materia di pareri, le norme previste per le deliberazioni degli organi esecutivi degli Enti Locali, in quanto compatibili.

ART. 18 – COMPETENZE

1. Il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti esecutivi e di amministrazione che non siano attribuiti dalla Legge o dallo Statuto ad altri organi, e che non rientrino nelle competenze degli stessi.
2. Al Consiglio compete, in particolare:
 - a. proporre alla Assemblea il bilancio di previsione, i documenti programmatici collegati ed il rendiconto della gestione, unitamente ad una relazione conforme ai disposti normativi;
 - b. approvare i progetti, il piano della performance e il piano esecutivo di gestione;
 - c. deliberare il ricorso alle anticipazioni di cassa, nonché i prelevamenti dai fondi di riserva e tutte le variazioni di bilancio di sua competenza;
 - d. autorizzare il Direttore alla sottoscrizione degli accordi assunti con le organizzazioni sindacali;
 - e. individuare e definire l'area delle posizioni organizzative e la dotazione organica del personale su proposta del Direttore;
 - f. eleggere, nella prima seduta utile, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione fra i propri membri;
 - g. nominare il Direttore nel caso previsto dal successivo art. 25, comma 1, lett. a);
 - h. proporre all'Assemblea la nomina del Direttore nel caso previsto dal successivo art. 25, comma 1, lett. b).
3. Il Consiglio di Amministrazione adotta in via d'urgenza deliberazioni relative a variazioni di bilancio da ratificarsi da parte della Assemblea nei 60 giorni successivi a pena di decadenza. Il Consiglio riferisce dettagliatamente, annualmente o su richiesta, all'Assemblea circa la propria attività.

ART. 19 – RIMOZIONE, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Nei casi in cui si abbia motivo di ritenere che il Consiglio di Amministrazione non ottemperi a norme di legge o di Statuto o non osservi, benché richiamato, le direttive dettate dall'Assemblea consortile, il Presidente dell'Assemblea o un numero di membri dell'Assemblea che riunisca un valore pari ai due terzi dei suoi componenti e con maggioranza non inferiore ai due terzi delle quote di partecipazione può presentare congrua e motivata proposta di convocazione dell'Assemblea stessa per la revoca del Consiglio di Amministrazione.
2. La proposta di revoca può essere altresì presentata dal Presidente dell'Assemblea quando il Consiglio di Amministrazione, decorso il termine stabilito dalla legge o dal presente Statuto, non abbia provveduto – benché diffidato – alla adozione dei documenti contabili di cui all'art. 18, lett. a).
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere rimossi e sospesi dalla carica, nei casi e con le forme previste dalla Legge. Alla sostituzione del Consiglio di Amministrazione o dei singoli componenti revocati, l'Assemblea provvede, di norma, nella stessa seduta su proposta dell'Assemblea consortile.

4. Il mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrativo comporta la decadenza del componente assente. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea su proposta del Presidente dell'Assemblea consortile.

CAPO IV IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PRESIDENTE DEL CONSORZIO

ART. 20 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente del Consorzio.
2. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione è l'Organo di raccordo fra Assemblea e Consiglio di Amministrazione e coordina l'attività di indirizzo espressa dall'Assemblea con quella di governo e di amministrazione e assicura l'unità delle attività del Consorzio; in particolare:
 - a) presiede e convoca il Consiglio di Amministrazione e ne promuove e coordina l'attività;
 - b) sottoscrive le deliberazioni e i documenti relativi all'attività del Consiglio di Amministrazione unitamente al Segretario;
 - c) cura i rapporti di informazione con gli Enti consorziati;
 - d) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Consorzio presso Enti o Aziende; le nomine devono essere effettuate entro 45 giorni dalla scadenza del precedente incarico.
3. Il Presidente esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
4. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha diritto e, se richiesto, obbligo di assistere alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto.
5. Deve essere sentito dall'Assemblea ogni volta che lo richiede.

ART. 21 – RIMOZIONE E SOSPENSIONE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può essere rimosso e sospeso ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

ART. 22 – FUNZIONI VICARIE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di assenza o di impedimento è sostituito nelle sue funzioni Vice Presidente o, in caso di assenza di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano d'età.

CAPO V – LA DIREZIONE

ART. 23 – IL DIRETTORE

1. La Direzione del Consorzio costituisce Organo gestionale, sottoposto al controllo della Assemblea e del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della separazione tra le funzioni di indirizzo e di gestione. Essa è affidata ad un Direttore al quale compete, con responsabilità manageriale, l'attività gestionale del Consorzio e, pertanto, sovrintende a tutto l'andamento tecnico e professionale, amministrativo ed economico-finanziario dell'Ente nel rispetto delle competenze degli altri Organi.
2. Egli cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione e ne risponde secondo principi di efficienza e di efficacia.
3. Il Direttore è il rappresentante legale del Consorzio, può promuovere azioni ed istanze giudiziarie e può stare in giudizio con la autorizzazione del Consiglio di Amministrazione nei procedimenti giurisdizionali di qualunque tipo e grado, sia come attore che come convenuto.

ART. 24 – COMPITI E FUNZIONI

1. Al Direttore del Consorzio, in particolare, competono le seguenti attribuzioni:
 - eseguire le deliberazioni assunte dagli Organi Consortili;
 - proporre i provvedimenti ritenuti idonei per la conservazione del patrimonio, per il più economico funzionamento e per l'organico sviluppo del Consorzio;
 - adottare i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali ed il loro organico sviluppo;
 - formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, partecipare alle sedute del Consiglio stesso, richiederne eventualmente la convocazione al Presidente;
 - intervenire ai lavori della Assemblea;
 - dirigere il personale del Consorzio di qualsiasi livello e qualifica;
 - verificare la corretta ed efficace attuazione del modello organizzativo, proporre le modifiche e le integrazioni;
 - nomina le posizioni dirigenziali/organizzative dell'Ente;
 - disporre le misure disciplinari nei confronti del personale nel rispetto della normativa vigente;
 - presiedere le commissioni di concorso;
 - stipulare i contratti dell'Ente;
 - firmare tutti gli atti che non siano di competenza di altri Organi del Consorzio;
 - sottoscrivere le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
 - provvedere a tutti gli altri compiti fissati dalla legge e dallo Statuto o, eventualmente, delegati dagli altri Organi del Consorzio: Assemblea-Council di Amministrazione -Presidente.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, le funzioni

verranno esercitate, su designazione del Consiglio di Amministrazione, da un dipendente del Consorzio responsabile di posizione organizzativa/elevata qualificazione o da un dipendente in possesso dei necessari requisiti professionali.

ART. 25 – NOMINA - DURATA DELL'INCARICO

1. Il Direttore è nominato di regola:
 - a) Dal Consiglio di Amministrazione a seguito di concorso pubblico, con le modalità ed i requisiti che saranno individuati dal regolamento o comunque stabiliti dalle vigenti normative;
 - b) Per chiamata diretta, con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato, ai sensi della normativa vigente; in questo caso la nomina deve essere proposta dal Consiglio di Amministrazione a voti unanimi ed approvata dall'Assemblea consortile;
 - c) Mediante convenzione con altro ente pubblico.
2. La durata dell'incarico di cui alle lettere b) e c) viene definita dal provvedimento di nomina nel rispetto della normativa vigente.
3. Non possono essere nominati Direttore del Consorzio gli amministratori degli Enti Locali consorziati.

ART. 26 – RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE E DEL PERSONALE DEL CONSORZIO

1. Il Direttore e il personale del Consorzio devono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario e sono responsabili dei danni che derivano all'Ente dall'inosservanza di tali doveri.
2. Il Direttore e il personale del Consorzio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti degli Enti Locali.
3. Al Direttore, come a tutto il personale, è inibito l'esercizio di altro impiego, o professione, nonché ogni altro incarico, senza essere a ciò espressamente autorizzato dall'Ente.

CAPO VI – ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ART. 27 – NATURA – NOMINA – COMPENSI – REVOCA

1. L'attività di revisione economico-finanziaria è disciplinata dalla vigente normativa.
2. Essa è affidata ad un Revisore unico nominato dall'Assemblea a maggioranza assoluta, in possesso dei requisiti di legge.
3. Nell'atto di nomina viene inoltre definito il compenso spettante al revisore nel rispetto della vigente normativa.
4. Il revisore dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività

dell'atto di nomina ed è rieleggibile una sola volta.

5. Il Revisore è revocabile solo per inadempienza e cessa dall'incarico per scadenza del mandato, dimissioni volontarie, impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere l'incarico per un periodo stabilito nel regolamento di contabilità dell'ente.

ART. 28 – FUNZIONI

1. Il Revisore è tenuto allo svolgimento delle funzioni previste dalle normative vigenti. A tal fine ha diritto di accesso agli atti, ai documenti del Consorzio e può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo.
2. Egli può richiedere al Direttore informazioni sull'andamento delle operazioni o su determinati atti di gestione.
3. Il Revisore può partecipare alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione quando siano in discussione atti deliberativi di rilievo economico finanziario.

ART. 29 – DENUNCIA AL REVISORE

1. Ogni membro dell'Assemblea Consortile può denunciare al Revisore i fatti riguardanti la gestione del Consorzio che ritiene censurabili.

CAPO VII - PERSONALE DIPENDENTE – UFFICI – SEGRETARIO CONSORTILE

ART. 30 – PRINCIPI E CRITERI GENERALI

1. Il Consorzio modella l'organizzazione dei servizi e del personale, ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficienza ed efficacia.
2. L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e con le modalità prescritte dalla Legge, dal presente Statuto e dagli appositi Regolamenti, dal Direttore coadiuvato dal personale del Consorzio. Essa si attiene e si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli Organi di amministrazione, mentre la Dirigenza è direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi, della corretta ed efficienza della gestione.

ART. 31 – STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il Consorzio, nel rispetto della vigente normativa e con le modalità stabilite dall'apposito regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento del servizio.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Consorzio, di qualsiasi categoria, sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di

- categoria dei dipendenti degli Enti Locali.
3. Il Consorzio definisce l'organizzazione dei servizi e del personale, ispirandosi ai criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione.
 4. Il Consorzio, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può avvalersi anche del personale degli Enti associati, mediante incarico e previo consenso delle amministrazioni interessate.

ART. 32 – IL SEGRETARIO CONSORTILE

1. Il Segretario del Consorzio è individuato di norma tra i Segretari comunali degli Enti facenti parte del Consorzio.
2. Il Segretario svolge la sua funzione per tutta la durata del consiglio di amministrazione e può essere riconfermato. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
3. Il Segretario inoltre:
 - a) Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e ne cura la verbalizzazione;
 - b) Roga tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritte private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c) Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Presidente del Consorzio.
4. In caso di assenza o di impedimento del Segretario, le funzioni vicarie possono essere svolte dal Segretario Comunale di un Comune facente parte del Consorzio individuato volta per volta dal Presidente dell'Assemblea.

TITOLO III – GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

ART. 33 – PRINCIPI GENERALI

1. La gestione del Consorzio deve ispirarsi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e deve garantire il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva, nell'ambito delle finalità sociali.
2. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
3. Al Consorzio si applicano le norme sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. e altre disposizioni specifiche in materia.

ART. 34 – BILANCIO DI PREVISIONE

1. L'ordinamento contabile del Consorzio, ispirato al principio della programmazione, è riservato alla legge dello Stato, nei limiti da questa fissati, e al regolamento di contabilità.
2. Il bilancio di previsione e gli allegati prescritti dalla legge, unitamente agli altri documenti di programmazione, devono essere redatti in conformità con quanto disposto dalle norme vigenti in materia di contabilità e finanza pubblica e sono deliberati dall'assemblea consortile entro i termini stabiliti dalla legge nel rispetto delle norme e dei principi contabili applicati.

ART. 35 – RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel Rendiconto comprendente il Conto del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale. Il rendiconto è deliberato dall'Assemblea consortile entro i termini stabiliti dalle disposizioni di legge.
2. Gli allegati e la procedura di formazione del rendiconto della gestione sono definiti dalla legge nei limiti da questa fissati dal regolamento di contabilità.

ART. 36 – CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il Consorzio utilizza strumenti e procedure idonei a garantire un costante e approfondito controllo dei fatti gestionali, anche al fine di avere piena conoscenza del rapporto costi-benefici.

ART. 37 – PATRIMONIO

1. Il Consorzio ha un proprio patrimonio costituito da beni mobili e immobili.
2. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme vigenti.
3. Gli Enti consorziati possono concedere al Consorzio in uso e/o in comodato beni mobili ed immobili sulla base di apposito provvedimento.

ART. 38 – TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE ALLE SPESE

1. Il Consorzio per il finanziamento delle spese necessarie al suo funzionamento provvede come segue:
 - risorse trasferite dai Comuni consorziati
 - risorse trasferite dalla Regione
 - risorse provenienti dall'Azienda Sanitaria,
 - risorse proprie provenienti da tariffe e compartecipazioni a carico degli utenti.
2. Le spese a carico degli Enti consorziati sono ripartite in misura proporzionale alle quote di partecipazione.

TITOLO IV – TRASPARENZA-ACCESSO-PARTECIPAZIONE

ART. 39 – TRASPARENZA

1. Il Consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza; a tal fine tutti gli atti sono pubblici nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia.
2. Il Consorzio garantisce la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività utilizzando il Sito istituzionale e ogni altro strumento ritenuto idoneo.

ART. 40 – ACCESSO E PARTECIPAZIONE

1. I cittadini, le organizzazioni di volontariato operanti nel campo assistenziale, i portatori di interessi privati ed i portatori di interessi diffusi possono entrare in possesso di informazioni, notizie e dati di attività dell'Ente, secondo le norme di legge e del presente Statuto.
2. Il Consorzio, con l'adozione di un apposito Regolamento, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, definisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli e associati agli atti del Consorzio e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall'Ente.

ART. 41 – PARTECIPAZIONE DEL VOLONTARIATO

1. Il Consorzio, nell'esercizio dell'attività di sua competenza, può avvalersi della collaborazione, in particolare nel settore della prevenzione, delle Associazioni di volontariato al fine di migliorare la qualità dei Servizi forniti, di offrire nuovi servizi, di diminuire i costi di gestione.

ART. 42 – PARTECIPAZIONE CITTADINI FRUITORI

1. Il Consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione consultiva dei cittadini, che fruiscono dei servizi in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione dei servizi erogati sul territorio.
2. A tal fine, è impegnato a:
 - assicurare che ai reclami degli utenti sia data tempestiva risposta scritta;
 - promuovere e se richiesto, partecipare ad assemblee o incontri indetti da associazioni o da gruppi di utenti, allo scopo di discutere proposte circa la migliore gestione dei servizi;
 - curare i rapporti con le istituzioni sanitarie, sociali e scolastiche;
 - predisporre pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali di attività del Consorzio e le modalità per la migliore fruizione dei servizi.

TITOLO V – NORME FINALI

ART. 43 – PREROGATIVE E RESPONSABILITÀ

1. Gli Amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla Legge e dal presente Statuto con la diligenza del mandatario.
2. Agli stessi si applicano le norme vigenti in materia di responsabilità per gli amministratori degli enti locali.
3. Il Consorzio assicura l'assistenza legale agli Amministratori chiamati in giudizio, a condizione che non sussista conflitto con gli interessi dell'Ente stesso e salvo rimborso delle spese in caso di condanna.
4. I componenti degli Organi collegiali non possono prendere parte a sedute in cui si discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o i loro parenti o affini sino al quarto grado civile. Tale circostanza va dichiarata dagli interessati.

ART. 44 – ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto si intenderà approvato a seguito dell'adozione da parte dell'Assemblea dei rappresentanti dei Comuni Consorziati nonché, a norma del 2° comma art. 31 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, a seguito dell'approvazione da parte di ciascun Comune consorziato unitamente alla Convenzione.
2. Il presente Statuto sarà affisso all'Albo Pretorio di questo Ente per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti, sostituendo il precedente Statuto.
3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'ente.
4. Per tutto quanto non previsto, si applicano le norme del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e i principi generali dell'Ordinamento Giuridico.